

DINARIA DEI SOCI, SVOLTASI NELLA SEDE SOCIALE, IN PRATO, VIA E. ABATI NR. 3, IN
/12/2022, ALLE ORE 21:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

ORDINE DEL GIORNO

MODIFICHE STATUTARIE, COSI' COME CONCORDATO CON IL SETTORE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PRATO

Il 06/12/2022, alle ore 21:00, si è svolta l'assemblea generale dei soci, al fine di deliberare l'approvazione delle
modifiche allo statuto sociale, come di seguito riportate:

1. ART. 1: Cancellato "dalla legge n° 266 dell'11 agosto 1991, e dalla legge n° 349 dell'8 luglio 1986 (comprese ulteriori modifiche), dalle norme generali del nostro Ordinamento Giuridico, nonché nel rispetto". Tale articolo risulta sorpassato dalle attuali normative in materia di ODV
2. ART. 3: Capoverso "Soci onorari". Rivisto come segue: coloro che diano particolare appoggio allo sviluppo della ODV ed alla diffusione dei suoi ideali e finalità. Essi sono proposti dal Consiglio Direttivo, previa accettazione dell'interessato. E' stata inserita la clausola del beneficio di accettazione da parte dell'interessato.
3. ART. 8: Nomina e revoca dei componenti degli organi sociali DI CUI ALL'ART. 6 DEL PRESENTE STATUTO. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci (**è stato cancellato MAGGIORENNI**) in regola con il pagamento della quota associativa.
4. ART. 10: l'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza dei **2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti**. E' stata modificata la percentuale per il raggiungimento della validità dell'assemblea.
5. ART. 18: Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' stata ampiamente specificata, qualora ce ne fosse stato bisogno, la destinazione del patrimonio, in ogni sua forma.
6. ART. 20: Scioglimento della ODV: modificato l'articolo come segue: "..... **previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**"
7. ART. 25: Cancellato. L'articolo prevedeva la ereditarietà della qualifica di Socio Fondatore ai figli diretti, in caso di morte del socio. Tale articolo non risulta contemplato dall'attuale ordinamento giuridico inerente il terzo settore.
8. ART. 26: Cancellato. L'articolo recitava quanto segue:fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore -----> specifica normativa di settore. Il RUNTS risulta già attivo, ed OLTRE vi è già presente al suo interno. Pertanto, tale richiamo non risulta più congruo.

ASSEMBLEA APPROVA LE VARIAZIONI STATUTARIE.
L'ASSEMBLEA CHIUSO ALLE ORE 21:30.

3 228 06/02/2023

0,00 **TZ623L000228000PG**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ6





STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OLTRE - ODV

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1.

In data 17 maggio 2016 risulta costituita un'Associazione di Volontariato, Protezione Civile ed Ambientale e formazione extrascolastica della persona, denominata "**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OLTRE**". Tale associazione, assume la seguente denominazione: «**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OLTRE – ODV**». Denominazione comunemente abbreviata come segue: «**OLTRE ODV**». OLTRE come acronimo di: *Organizzazione Logistica Trasporti Recupero Emergenze*.

La ODV è retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa del Terzo Settore.

La ODV ha sede nazionale in Prato e Codice Fiscale 92100390480. La sede legale ed operativa può essere variata in qualsiasi momento, con il solo obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Potranno essere istituite sedi operative e periferiche, succursali e filiali su tutto il territorio nazionale, senza autonomia amministrativa e direttamente dipendenti dalla Sede Nazionale.

SCOPO ED OGGETTO

Articolo 2

la ODV esercita in via esclusiva, o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rivolte *prevalentemente in favore di terzi* sia all'uomo che all'ambiente naturale ed avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare intende raggiungere i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, lettera T, CTS);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lettera V, CTS);
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, lettera Y, CTS);
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, lettera Z, CTS).
- Tutela dell'ambiente e delle popolazioni, delle sue attività produttive e residenziali, dai disastri di qualsiasi evento danno provocato dalla natura o dall'uomo.
 - Tutela dei soggetti più deboli o svantaggiati mediante l'assistenza diretta, alimentare, educativa, sanitaria, sportiva e formativa.
 - Tutela del patrimonio architettonico, archeologico, culturale, folkloristico, storico, artistico e naturale.
 - Azioni di deterrenza e prevenzione del degrado sociale e dell'ambiente, attraverso la presenza e la partecipazione alla vita sul territorio, nonché la sensibilizzazione dei cittadini alla convivenza civile, al rispetto della legalità ed al dialogo tra le persone.
 - Riunire appassionati di veicoli fuoristrada, volo, paracadutismo, motociclismo nautica, che, mediante la propria opera con veicoli adatti e nel pieno rispetto della natura, possano monitorare e/o portare soccorso e conforto, a persone od animali, in luoghi difficilmente raggiungibili dai normali mezzi di soccorso.
 - Prestare il proprio contributo tecnico ed umano a mezzo dei propri associati nella attività di PROTEZIONE CIVILE, adoperando per tal fine, oltre ai mezzi di proprietà della associazione, anche mezzi ed animali appositamente addestrati, di proprietà dei volontari.
 - Sensibilizzare la popolazione alle problematiche relative alla risoluzione del disagio sociale dei portatori di handicap e cercare soluzioni relative, da poter proporre alle varie amministrazioni.
 - Informare e formare i giovani, in maniera extrascolastica, sui comportamenti da tenere in caso di calamità ambientali e disastri sociali.
 - Organizzare in proprio, oppure partecipare, ad eventi sportivi e sociali, in maniera diretta od indiretta, nonché prendere parte ad attività similari, su richiesta di altre Associazioni, Gruppi sportivi od Amministrazioni Comunali, Regionali, Statali.
 - Organizzare in proprio, oppure partecipare, ad eventi, in maniera diretta ed indiretta, tesi ad attività ludiche od artistiche, anche in forma di aggregazione multiculturale.
 - Organizzare in proprio qualsiasi attività inerente corsi di formazione interni, nonché incontri su tematiche di interesse generale.
- Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:
- Monitorare il territorio urbano ed extraurbano sul fronte del degrado ambientale e sociale.
 - Controllo e salvataggio faunistico.
 - Logistica operativa e soccorsi in genere.
 - Comunicazioni ausiliarie mediante utilizzo di apparati radio/ luminosi/ segnali anche differenti dai convenzionali di uso comune.
 - Formazione dei Volontari e corsi rivolti alla popolazione, finalizzati alla sensibilizzazione delle tematiche inerenti gli scopi della Associazione, al fine di tutelare e soccorrere l'ambiente e la comunità.
 - Allestimento e gestione a scopo didattico e di emergenza, di campi per l'atterraggio e decollo di velivoli ultraleggeri.
 - Allestimento e gestione a scopo didattico e di emergenza di aree dove poter addestrare cani da salvataggio, ricerca e compagnia.
 - Allestimento e gestione a scopo didattico, ludico e di emergenza di campi attrezzati con tende da campo e da campeggio.

Per le attività di interesse generale prestate, La ODV potrà ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nonché eventuali donazioni.

La ODV non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle strettamente connesse

o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

Per lo svolgimento delle proprie attività la ODV si avvale, in modo determinante e prevalente, del personale dei propri aderenti, in modo volontario e gratuito.

La ODV si avvale, inoltre, di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi istituzionali. In particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della Legge n°266/1991. Tali convenzioni, con Enti Locali o Regionali o Nazionali, saranno valide solo ed esclusivamente se firmate dal Presidente, previo parere positivo del Consiglio Direttivo.

La ODV è apolitica ed aconfessionale, aperta a chiunque condivida principi di solidarietà, senso civico, e rispetti l'ambiente e le differenze culturali / religiose e si voglia impegnare per meri fini di volontariato ed utilità sociale.

La ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

La ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs.117/17.

La ODV opera nel territorio della Regione Toscana.

SOCI

Articolo 3.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità, così come le associazioni di fatto. Tali soggetti, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare dette finalità.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che le persone giuridiche, così come le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta, sulla quale decide secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, il Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dello stesso organo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Sono soci della Odv:

- **Soci Ordinari**: che aderiscono alla ODV versando una quota annua, il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo
- **Soci Operativi**: che aderiscono alla ODV prestando una attività gratuita e volontaria, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso
- **Soci Fondatori**: coloro che hanno dato vita alla ODV
- **Soci Onorari**: coloro che diano particolare appoggio allo sviluppo della ODV ed alla diffusione dei Suoi ideali e finalità. Essi sono **proposti** dal Consiglio Direttivo, **previa accettazione dell'interessato**.
- **Soci Sostenitori**: privati, aziende, enti, organizzazioni, che contribuiscono alle necessità della ODV con donazioni, lasciti od il versamento di quota annuale

I soci, a seconda dell'impegno che si assumono nell'Associazione, sono suddivisi per Incarichi Funzionali e con specifiche mansioni, tramite apposito Decreto Interno emanato dal Presidente della ODV.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

Le persone giuridiche che intendono aderire come soci devono essere Organizzazioni di Volontariato dotate di un proprio statuto, ed in conformità della normativa 117/2017 e regionale di riferimento; essere iscritte presso il Registro di Volontariato della propria Regione o il RUNTS, ed essere titolari di apposita polizza assicurativa per i propri aderenti.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo senza che ad essi possano essere riconosciuti diritti o prerogative all'interno della ODV. I soci possono avvalersi delle strutture della ODV e partecipare alle attività, iniziative e manifestazioni organizzate dalla medesima, nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 4.

Sono soci della ODV coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa stabilita annualmente dallo stesso Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 31/01 di ogni anno solare

Gli associati nella ODV hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento
- Votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista
- Prendere atto dell'ordine del giorno dell'assemblea, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 117/17 e smi

Gli associati della ODV hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- le deliberazioni degli organi della Associazione
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito
- Tenere, sempre e comunque, atteggiamenti consoni allo spirito associativo, in qualsiasi contesto e situazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere in alcun modo retribuite, nemmeno dal beneficiario. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di Volontariato per la realizzazione degli scopi della Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e, ad essi soci, contestualmente assegnata.

Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nell'ambito dei servizi assegnati dall'inizio alla fine del servizio, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5.

La qualità di socio si perde per recesso, espulsione, dimissioni e morosità.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'associato potrà anche recedere dalla ODV mediante invio di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, in qualsivoglia forma di comunicazione tracciabile.

La qualità di socio si perde anche nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari e non operi in conformità ad essi, e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e della immagine della Associazione. In questi casi l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo che, sentito l'interessato, emette una delibera di espulsione puntualmente motivata.

Il socio espulso può chiedere che sull'istanza si esprima la prima assemblea utile.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 6.

Sono Organi della Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche sono elettive ed a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Articolo 7.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. Deve essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe per ciascun associato.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere fatte mediante preavviso di almeno 15 giorni prima della data. In alternativa le convocazioni possono essere fatte mediante avviso spedito con lettera, raccomandata od a mano, fax, e-mail, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dall'intero Consiglio Direttivo, che viene conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 8.

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci deve essere convocata nella sede sociale od in altro luogo purché in Italia. Spetta all'Assemblea:

- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione
- Approva il bilancio consuntivo di esercizio
- Approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello di chiusura
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali **di cui all'articolo 6 del presente statuto**
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sull'esclusione degli associati
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- Approva gli eventuali regolamenti, anche dei lavori assembleari
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione

- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annua.

Articolo 9.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua mancanza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione, la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento della Assemblea.

Articolo 10.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei soci più uno. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati: le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza **dei 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti** e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci, ed è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso è composto da almeno tre componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e rieleggibili per 1 mandato. Il presidente, eletto direttamente dall'assemblea secondo l'articolo 14, fa parte dei membri del direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vice Presidente e nomina il Segretario. Tali nomine, ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo, risulteranno dai libri verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Risulta validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso sia composto da tre membri, è validamente costituito solo con la presenza di tutti i consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta.

Il Presidente della organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore della Associazione, salvo il rimborso ai sensi dell'art.4 del presente Statuto.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza dell'avvenuto recapito (sms, posta, fax, email, whatsapp e quanto altro) almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno una volta per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono

essere fatte anche tramite l'ausilio dei moderni mezzi di comunicazione audio-video-telematici, di qualsiasi natura e forma.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo sono validamente costituite quando vi intervengano tutti i membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con la maggioranza del voto favorevole. Dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dall'intero Consiglio Direttivo

Articolo 13.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per legge, di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- Amministrare l'organizzazione
- Attuare le deliberazioni dell'Assemblea
- Predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt
- Disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati
- Eleggere il Vice Presidente
- Nominare tra i propri componenti il Segretario
- Ratificare eventuali regolamenti interni, prodotti dal Presidente, per il funzionamento della organizzazione
- Indire adunanze, convegni, ecc.
- Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'organizzazione

PRESIDENTE

Articolo 14.

Il Presidente rappresenta legalmente la ODV di fronte a terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Compie ogni atto che impegna la ODV verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto dalla Assemblea Generale dei soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un numero illimitato di ulteriori mandati. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica per un tempo pari a quello del Consiglio Direttivo. Cessa per scadenza naturale del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti. Ovvero il 51% degli aventi diritto al voto.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare ad aprire conti correnti bancari o postali ed operare sugli stessi, potendo anche delegare ad altro membro del Consiglio Direttivo tale responsabilità, con delega scritta; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura; intrattenere rapporti diretti con qualsiasi ente ed istituzione; rappresentare la ODV di fronte al mondo istituzionale, con facoltà di firmare atti, convenzioni ed incarichi. Potrà sempre essere in grado di delegare, a tali scopi, il Vice Presidente, oppure, in mancanza, altro componente del consiglio direttivo, sempre in forma scritta.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può chiedere la firma abbinata di un altro componente il Consiglio.

Al Presidente compete anche la formulazione e l'emanazione dei Regolamenti Interni e dei Decreti Interni, oltre al potere di istituire (tramite decreti), dei Centri Studi, dei Dipartimenti, dei Sodalizi, degli Archivi, delle Accademie, dei Sistemi Premiali Interni e dei gruppi in genere appositamente denominati, per meglio concorrere alla realizzazione degli scopi sociali. Inoltre a lui compete il creare uniformi associative e distintivi di qualsiasi natura, nel rispetto della Legge e delle normative in materia.

Per L'organizzazione sul territorio, al Presidente compete la formulazione di un apposito e specifico Regolamento Interno, che sia funzionale agli scopi associativi, mantenendo un principio di democraticità organica e partecipata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.

Il primo Presidente/Fondatore, al termine del suo mandato, se non rieletto, assume la carica di Presidente Onorario, con compiti di supporto e di consiglio a quello regolarmente eletto.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

VICE PRESIDENTE

Articolo 15.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, in tutte le funzioni ad esso attribuite.

SEGRETARIO

Articolo 16.

Il segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, la conservazione dei libri verbali, nonché del registro degli aderenti che prestano attività di Volontariato.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17.

Le risorse economiche della organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi degli aderenti;
- Contributi pubblici e privati;
- Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rendite patrimoniali;
- Contributi di organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni o da attività di interesse generale indicata nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 per quanto riguarda le ODV.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili possono, naturalmente, essere acquistati dall'organizzazione, e ad essa intestati.

L'elenco dei beni mobili ed immobili è presente nel libro inventari, debitamente custodito presso la sede

dell'organizzazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 18.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige un bilancio consuntivo e preventivo, entro il termine ultimo di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale. Il bilancio sarà Redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgsd 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Una volta approvato, il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali utili od avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, dato che ogni entrata ed ogni avanzo dovranno essere destinati all'esclusivo perseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

SCIoglimento

Articolo 19.

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dalla Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.10 del presente Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Articolo 20.

In caso di scioglimento della Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise fra i soci, ma devolute **previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore** ad altri enti del terzo settore, che operino in identico od analogo settore, ai sensi dell'Art. 9 del D.lgs 117/2017.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21.

La ODV può assumere dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per le responsabilità civili verso terzi, ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs 117/2017.

La ODV risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati, se ciò a causa di proprio dolo, negligenza o colpa grave.

La ODV può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 22.

La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 23.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 24.

Il simbolo ufficiale della associazione recante le specialità della Associazione è riportato in antefazione dell'Atto Costitutivo, ed identifica le caratteristiche salienti degli associati e della associazione.

Articolo 25

La ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati, a cura del Consiglio Direttivo
- Libro assemblee, a cura del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Registro dei volontari

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs 117/2017, in coerenza con la interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/17.

L'acronimo ODV dovrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Letto, approvato e sottoscritto a Prato, il 6 dicembre 2022

Il Presidente: Paolo Corti _____
Il Vice Presidente: Maurizio Bertini _____
Il Tesoriere: Michela Papini _____

